

N. 2/2025 R.G. ESI



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice delegato,

- vista l'istanza *ex art.* 283 CCII depositata da tramite l'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
- considerato che la proposizione della domanda senza l'assistenza tecnica di un avvocato, deve ritenersi ammissibile, posto che: -) il comma 3 dell'art. 283 CCII prevede che la domanda sia presentata tramite OCC; -) tale previsione è invero neutra e non consente, di per sé sola, di ritenere escluso l'obbligo di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 2 CCII, come si desume dal confronto con la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore (nel primo caso, infatti, in base al combinato disposto dell'art. 68 comma 1, primo ed ultimo periodo, CCII si esclude l'obbligo dell'assistenza tecnica, mentre nel secondo caso, in base al solo disposto dell'art. 76, comma 1 CCII si afferma la necessità dell'assistenza tecnica); -) tuttavia, il confronto con la disciplina della liquidazione controllata (art. 269, comma 1, CCII) induce a ritenere implicita la possibilità di presentazione personale della domanda anche nell'esdebitazione dell'incapiente, e ciò anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata (al rispetto dell'art. 3 Cost.); -) se l'impianto normativo consente, senza l'assistenza tecnica, la presentazione della domanda di apertura di una procedura (la liquidazione controllata) destinata a coprire le spese e distribuire attivo ai creditori, ciò deve valere, a maggior ragione, per la procedura basata sul presupposto dell'assenza di utilità distribuibili ai creditori, tanto più ove si consideri il rapporto di sostanziale alternatività tra le due procedure; -) una soluzione normativa contraria presenterebbe evidente profili di irragionevolezza;
- rilevato che, pur in difetto di previsione specifica, è stato assicurato il contraddittorio preventivo con i creditori, con la comunicazione dell'istanza e



della relazione particolareggiata a cura del gestore della crisi e l'assegnazione di un termine di 15 giorni per osservazioni;

- considerato, in particolare, che l'utilità dell'instaurazione di un contraddittorio preventivo con i creditori si ricava dal fatto che i creditori devono essere indicati in apposito elenco allegato all'istanza, ai sensi dell'art. 283, comma 3, lett. a) CCII e che il contraddittorio preventivo assicura un miglior esercizio del diritto di difesa del debitore e dei creditori (che altrimenti sarebbe limitato al reclamo previsto dall'art. 283, comma 8, CCII) e risponde ad evidenti esigenze di economia processuale;
- rilevato che non sono pervenute osservazioni dai creditori;
- considerato che sono stati allegati all'istanza i documenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 283 CCII;
- vista la relazione particolareggiata dell'OCC, Avv. Barbara Chiaramonte, ed esaminata la documentazione allegata;
- considerato che la relazione risponde ai requisiti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 283 CCII;
- considerato che la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, poiché ha un'esposizione debitoria di circa € 17.000 e non possiede risorse per farvi fronte (ed infatti, è titolare di un reddito mensile da lavoro subordinato provvisorio, di poco superiore alla somma di € 1300 e possiede un unico bene, l'autovettura, del valore di circa di € 2.000);
- considerato, più precisamente, che la ricorrente non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, posto che l'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente ISEE di 1,57 (a fronte della presenza della figlia convivente) è pari ad € 16.491,99, ovvero alla somma mensile di € 1.374, corrispondente alle spese necessarie per il mantenimento (condivisibilmente) accertate dal gestore della crisi e superiore al reddito mensile attualmente percepito in via provvisoria;
- considerato che non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio la presenza nel patrimonio del debitore di un'autovettura (del valore di € 2.000), poiché: -) in ragione rapporto di alternatività tra esdebitazione del sovraindebitato incapiente e liquidazione controllata, la possibilità di offrire utilità ai creditori ai sensi dell'art. 283, comma 1, CCII deve essere accertata, prendendo a riferimento la



liquidazione controllata, con la conseguenza che, qualora le condizioni patrimoniali del debitore non consentano l'apertura della liquidazione controllata poiché non assicurano un utile distribuibile ai creditori, deve ritenersi ammissibile il ricorso all'esdebitazione dell'incapiente; -) nel caso di specie, la liquidazione dell'autovettura non consentirebbe di coprire le spese della liquidazione controllata e non è ipotizzabile un'apprensione di quote di reddito, poiché la retribuzione mensile della ricorrente è inferiore alle spese necessarie per il mantenimento;

- considerato che deve ritenersi sussistente il requisito di cui all'art. 283, comma 7, c.c., tenuto conto della condizione di salute della ricorrente e della figlia convivente, come descritte nella relazione dell'OCC, e della precarietà della condizione lavorativa della stessa;
- ritenuta quindi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, con la precisazione che l'estensione oggettiva dell'esdebitazione deve ritenersi regolata dalla disciplina generale contenuta nell'art. 278 CCII (riferibile a tutte le ipotesi di esdebitazione);
- considerato che devono essere date disposizioni al debitore e all'OCC al fine del corretto adempimento dei doveri prescritti dal comma 7 e dal comma 9 dell'art. 283 CCII;
- considerato in questa prospettiva che: -) alla ricorrente deve essere ordinato di trasmettere all'OCC il 10 gennaio di ogni anno, per un triennio, una dichiarazione sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali; -) all'OCC deve essere ordinato di depositare la dichiarazione, con presa di posizione circa la sopravvenienza di utilità rilevanti e comunque di compiere periodicamente autonome verifiche al riguardo;
- considerato, in questa prospettiva, che: -) le utilità rilevanti sono quelle che, in base al primo comma dell'art. 283 CCII, "consentano l'utile soddisfacimento dei creditori"; -) nel caso di specie possono ritenersi tali quelle che consentano di coprire le spese della liquidazione controllata, quantificabili in circa € 2500, e di superare la quota delle spese di mantenimento allo stato quantificabile nella somma mensile di € 1350; -) a questo fine assumono rilievo anche le eventuali sopravvenienze reddituali stabili della figlia convivente che, sul presupposto della



persistenza del rapporto di convivenza, devono essere imputate proporzionalmente alle spese di mantenimento;

- rilevato che la comunicazione di sopravvenienze rilevanti ai creditori è riservata all'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 283, comma 9, CCII;

PQM

1. accoglie il ricorso e quindi dichiara inesigibili nei confronti di (C.F.) i debiti indicati nel ricorso stesso, nei termini di cui in motivazione;
2. dispone che la ricorrente, provveda trasmettere all'OCC entro il 10 gennaio di ogni anno, per un triennio, una dichiarazione circa l'avvenuta percezione di utilità ulteriori rispetto a quelle valutate ai fini della concessione del beneficio;
3. dispone che l'OCC provveda a: a) vigilare sull'adempimento dell'obbligo previsto dal punto precedente; b) compiere autonome verifiche sulla percezione, nel triennio, di utilità ulteriori da parte della ricorrente; c) depositare la dichiarazione prevista dal punto 2, con presa di posizione sulla stessa ed indicazioni degli accertamenti autonomamente compiuti in base al punto precedente.

Verona, 12/01/2026

Il Giudice delegato
Pier Paolo Lanni

